

## SCHEMA DI CONVENZIONE

### PER LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O GRAVATO DA USO PUBBLICO MEDIANTE INSTALLAZIONI A USO COMMERCIALE.

#### TRA

Il Comune di Mosciano Sant'Angelo, con sede in Mosciano Sant'Angelo alla Piazza IV Novembre, C.F. 82000070670, in persona di ....., nato a ..... il ....., Responsabile del ....., giusto decreto sindacale n. .... del ....., che interviene al presente atto in virtù dei poteri attribuiti dal vigente T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 art. 107, co. 3° lett. c), non in proprio, ma in nome e per conto di detta Amministrazione Comunale concedente

#### E

Il Sig. ...., nato a ..... il ....., residente in ....., C.F. ...., in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società..... giusta certificazione camerale in atti, concessionario

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1

La presente convenzione disciplina l'occupazione, nel territorio comunale, di suolo pubblico (o privato gravato da uso pubblico), mediante l'installazione di chiosco, ovvero dehors aperto o chiuso, in conformità alle norme dettate dal Regolamento Comunale per la loro installazione (nel prosieguo, indicato brevemente come Regolamento Comunale in materia), nonché dalle altre fonti normative sovracomunali.

Per la definizione tipologica dei manufatti e relativa localizzazione sulla superficie massima occupabile si rinvia a quanto previsto dal Regolamento in materia.

#### ART. 2

L'installazione dei manufatti dovrà avvenire, in specie riguardo a ubicazione, dimensioni e ingombro, in stretta conformità al titolo edilizio conseguito dal concessionario.

L'attività commerciale espletata all'interno e, comunque, con l'uso dei manufatti installati dovrà svolgersi in conformità alle norme igienico-sanitarie e a ogni altro precetto di disciplina del settore.

#### ART. 3

E' fatto divieto al concessionario di installare nell'area oggetto di concessione e/o nell'area attigua, attrezzature e/o distributori automatici in proprietà dello stesso concessionario ovvero di soggetto diverso.

La violazione comporta l'applicazione delle sanzioni come da Regolamento Comunale in materia.

#### ART. 4

Nelle installazioni l'orario di esercizio è quello stesso previsto dalle disposizioni comunali in materia di commercio.

L'inosservanza degli orari stabiliti è sanzionata con il raddoppio del canone annuo di concessione.

#### **ART. 5**

Il concessionario è obbligato al pagamento del canone concessorio annuale. Esso è il corrispettivo dovuto dal concessionario per l'occupazione del suolo pubblico (o gravato da uso pubblico) funzionale all'installazione e all'attività imprenditoriale che ivi si esercita.

L'importo del canone è determinato secondo il Regolamento Comunale in materia ed è soggetto annualmente a indicizzazione ISTAT secondo il costo della vita, sino alla naturale scadenza della concessione.

Il canone di concessione va corrisposto secondo i termini e le modalità previsti dal Regolamento Comunale in materia.

L'omesso pagamento del canone comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento Comunale in materia, fino alla revoca della concessione stessa qualora l'inadempimento si protragga oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento.

#### **ART. 6**

Il concessionario è tenuto alla manutenzione dello spazio pubblico, dato in concessione, in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle condizioni tecnico-estetiche con le quali è stato autorizzato.

Tutti i manufatti e i relativi componenti devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.

L'inosservanza di detto obbligo è sanzionata con la sospensione della concessione fin tanto che perduri l'inadempimento e, comunque, fino all'eventuale revoca della concessione, come da Regolamento Comunale in materia.

#### **ART. 7**

La durata della concessione del suolo pubblico e/o gravato da uso pubblico è determinata in ragione dei parametri del Piano Economico Finanziario (P.E.F.), presentato dal concessionario e, comunque, non può superare il termine di concessione massimo previsto dal Regolamento Comunale in materia, salvo rinnovo della concessione stessa, come disciplinato dal richiamato Regolamento.

#### **ART. 8**

La presente concessione è atto in precario e, dunque, può essere sempre sospesa per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, necessariamente in caso di manifestazioni pubbliche, motivi di pubblica sicurezza, ragioni connesse alla manutenzione del suolo pubblico oggetto di concessione, motivi di manutenzione delle infrastrutture di urbanizzazione presenti al di sotto del suolo concesso (fognature, acquedotti, cavi elettrici, e simili), nonché per ogni altra ragione di imperio che dovesse rendere necessaria la disponibilità del suolo concesso per ragioni di pubblica necessità

La sospensione della concessione perdura fin tanto che non saranno cessate le cause che l'hanno determinata.

Spetterà al concessionario dare formale comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'intervenuta cessazione delle cause di sospensione. Il SUAP provvederà in proprio o a mezzo di altro

competente Ufficio Comunale, ad accertare detta cessazione. Della verifica verrà redatto apposito verbale, il quale sarà posto a base del formale provvedimento di riavvio dell'attività autorizzata.

#### **ART. 9**

La concessione è sempre revocata qualora perdurino, per oltre un anno, le cause che hanno determinato la sospensione della concessione stessa ovvero qualora sopraggiungano esigenze di pubblico interesse che rendono necessaria la libera fruizione del suolo concesso in occupazione.

La concessione è, altresì, revocata in tutti i casi previsti dal del Regolamento in materia e dalla normativa ad esso collegata.

#### **ART. 10**

La concessione è soggetta a decadenza qualora il concessionario non proceda all'occupazione, mediante installazione, del suolo concesso entro 6 (sei) mesi dall'avvenuto rilascio, da parte del SUAP di questo Comune, del Provvedimento Unico di cui all'art. 13 della presente convenzione.

#### **ART. 11**

E' fatto espresso divieto di sub-concessione del suolo o di conferimento di utilizzazione a terzi, diversi dal concessionario e sotto qualsiasi forma, delle strutture e degli arredi – o parte di essi – sul detto suolo installati.

Nell'ipotesi di cessione a terzi dell'attività commerciale, cui inerisce l'occupazione di suolo pubblico concessa, o di sub-ingresso di terzi in detta attività commerciale, la concessione non si trasferirà né si volturerà al cessionario/sub-ingredito, ma cesserà unicamente alla stipula di nuova convenzione con quest'ultimo e alla contestuale prestazione di nuova garanzia fideiussoria, come stabilito dal Regolamento Comunale vigente in materia.

E' obbligo del concessionario portare a conoscenza di ciò il cessionario della propria attività.

#### **ART. 12**

All'atto di stipula della presente convenzione viene prestata, da parte di soggetto abilitato, apposito deposito di garanzia dell'importo pari a quanto stabilito dal regolamento, a garanzia del pagamento dei canoni di concessione, nonché del ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione, ovvero delle spese di rimozione di tutti gli elementi e/o corpi di arredo, compreso il relativo smaltimento in discarica, in caso di inadempimento anche di uno soltanto dei predetti obblighi da parte del concessionario.

#### **ART. 13**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trova applicazione la disciplina dettata dalle vigenti norme dell'ordinamento positivo e da quelle comunque previste dal Regolamento Comunale in materia.

#### **ART. 15**

La presente convenzione acquisterà efficacia tra le parti non prima che il concessionario abbia ottenuto dal SUAP di questo Comune il rilascio del Provvedimento.